

REGOLAMENTO
PUBBLICIZZAZIONE
APPALTI

Fondazione

FONDAZIONE CR TRIESTE



Regolamento
per la pubblicizzazione degli appalti
di lavori, servizi e forniture
nonché degli incarichi professionali
commissionati dalla Fondazione CRTrieste

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	8
ARTICOLO 2 FINALITÀ, MODALITÀ E CRITERI DELLA PUBBLICIZZAZIONE	8
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI	9
ARTICOLO 4 REQUISITI E AMBITO DI APPLICAZIONE	10
ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI APPALTI E DEGLI INCARICHI	11

Premesso:

che la Fondazione CRTrieste è una fondazione di origine bancaria, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 153 del 17.5.1999;

che la Fondazione CRTrieste sostiene progetti che favoriscono lo sviluppo del tessuto economico e sociale del territorio di riferimento destinando sempre maggiori risorse alla promozione di iniziative proprie tramite l'elaborazione di progetti autonomi;

che negli ultimi anni è stata crescente la necessità da parte della Fondazione CRTrieste di affidare appalti di lavori, servizi e forniture nell'ambito della propria Attività istituzionale;

che, in data 15.9.2009, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRTrieste ha deliberato di adottare un regolamento finalizzato a disciplinare le modalità operative di pubblicizzazione degli appalti di lavori, servizi e forniture che verranno in futuro commissionati dalla Fondazione, adeguandolo a criteri di correttezza e trasparenza, di conformità delle procedure alle dimensioni economiche degli appalti nonché di periodicità annuale, per il tramite del bilancio di missione, nella comunicazione delle informazioni rilevanti relative agli appalti affidati;

tutto ciò premesso la Fondazione CRTrieste adotta il seguente Regolamento:

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative di pubblicizzazione degli appalti di lavori, servizi e forniture commissionati dalla Fondazione CRTrieste (di seguito “Fondazione”) e gli incarichi professionali connessi allo svolgimento della propria Attività istituzionale.

ART. 2

Finalità, modalità e criteri della pubblicizzazione

1. La pubblicizzazione alla comunità di riferimento di tali informazioni è finalizzata ad assicurare la trasparenza e la conoscibilità dell’operato della Fondazione.
2. Le modalità operative di pubblicizzazione degli appalti di lavori, servizi e forniture nonché degli incarichi professionali commissionati dalla Fondazione sono adeguate a criteri di correttezza, trasparenza e conformità delle procedure alle dimensioni economiche degli stessi.
3. La pubblicizzazione delle informazioni avviene con periodicità annuale per il tramite del Bilancio di missione nella sezione “Informazioni rilevanti relative agli appalti di lavori, servizi e forniture e incarichi professionali commissionati dalla Fondazione”.
4. Con riferimento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/279 (GDPR), verranno pubblicati i dati relativi alla denominazione e al compenso dei soggetti cui sono stati affidati i lavori o gli incarichi professionali.

ART. 3**Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:
 - “Attività istituzionale” della Fondazione è ogni attività che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio operando in via esclusiva nei settori della crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; assistenza agli anziani; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; ricerca scientifica e tecnologica; arte, attività e beni culturali; sviluppo locale ed edilizia popolare locale, da intendersi esclusivamente finalizzato a dare attuazione a progetti propri della Fondazione. Tale attività viene svolta attraverso la realizzazione diretta di opere e iniziative da parte della Fondazione o mediante il sostegno economico a quelle proposte da terzi;
 - “Appalti di lavori, servizi e forniture connessi all’Attività istituzionale” sono i contratti a titolo oneroso attraverso i quali la Fondazione, al fine di realizzare i propri fini statutari, commissiona a terzi il compimento di un’opera, di un servizio o di una fornitura;
 - “Incarichi professionali” sono gli affidamenti attraverso i quali la Fondazione assegna a terzi, a titolo oneroso, lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale e professionale di consulenza e assistenza.

ART. 4**Requisiti e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica:
 - a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture commissionati dalla Fondazione connessi allo svolgimento della propria Attività istituzionale di importo superiore ad Euro 200.000,00;
 - a tutti gli incarichi professionali affidati dalla Fondazione connessi allo svolgimento della propria Attività istituzionale di importo superiore ad Euro 50.000,00;
 - agli appalti di lavori, servizi e forniture riconducibili alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare della Fondazione di importo superiore ad Euro 200.000,00;
 - agli incarichi professionali commissionati dalla Fondazione riconducibili alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio immobiliare di importo superiore ad Euro 50.000,00.
2. Restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento gli affidamenti connessi alla fornitura di beni e servizi per la gestione dell'operatività degli Uffici della Fondazione, ad eccezione di quelli di importo unitario superiore ad Euro 50.000,00.

ART. 5

Determinazione degli importi degli appalti e degli incarichi

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

1. Il valore degli appalti di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo dell'appalto, IVA ed oneri di legge esclusi.

Il valore degli incarichi professionali è calcolato sull'importo dell'affidamento esclusi gli oneri di legge e i rimborsi spese.

